

ATTO N. DD 2093

DEL 03/05/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 113

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: D.LGS. DEL 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., PARTE IV, TITOLO V. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ANALISI DI RISCHIO E CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA.
SOCIETÀ: CIDIU S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA TORINO N. 9 – 10093 COLLEGNO (TO)
SITO INQUINATO: DISCARICA ESAURITA DI 1^ CATEGORIA SITA IN LOCALITÀ BRUERE, COMUNE DI ALPIGNANO
Codice Regionale Anagrafe dei Siti da Bonificare: 2625
C.F./P.I.: 08683840014

**Il Dirigente della Direzione
Premesso che:**

Con D.D. n. 127-10787/2018 del 24/04/2018, la Città metropolitana di Torino ha approvato il Piano di Caratterizzazione inerente il sito inquinato costituito dalla discarica esaurita di 1^ categoria sita in località Bruere nel Comune di Alpignano trasmesso con nota protocollo n. 238 del 26/02/2018 dalla società CIDIU S.p.a., con prescrizioni. Vista la complessità geologica ed idrogeologica del sito emersa nel corso della Conferenza dei Servizi, i termini di presentazione dell'Analisi di Rischio, stabiliti al comma 4, art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, sono stati derogati. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 42/2000 e smi, la competenza per l'approvazione e l'autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più comuni è della Città Metropolitana di Torino, in quanto gli effetti della discarica sono stati evidenziati nell'ambito del procedimento di bonifica attivato, sempre dalla società CIDIU S.p.a. in qualità di soggetto proprietario, presso l'area dell'ex Cotonificio Valle Susa sito in località Bruere nel Comune di Rivoli, situata a valle rispetto la direzione di flusso delle Dora Riparia.

Con nota protocollo n. 580 del 18/05/2018 (prot. CmTo n. 60439/BA4/GLS del 21/05/2018), la società CIDIU S.p.a. ha trasmesso il cronoprogramma richiesto con la D.D. del 24/04/2018.

Con nota protocollo n. 690 del 15/06/2018 (prot. CmTo n. 73334/BA4/GLS del 18/06/2018), la società CIDIU S.p.a. ha trasmesso un aggiornamento dei lavori in corso.

Con D.D. n. 521 del 24/05/2018, il Comune di Rivoli ha concluso il procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in capo alla società CIDIU S.p.a. per l'area dell'ex Cotonificio Valle Susa sito in località Bruere nel Comune di Rivoli, approvando l'Analisi di Rischio sito specifica ed il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee. La conclusione del procedimento di bonifica è motivato dal fatto che il sito risulta non contaminato in quanto non vi sono superamenti delle CSR calcolate per le sorgenti nel suolo superficiale e nel suolo profondo per nessuno dei composti mentre permangono superamenti delle CSC nelle acque superficiali (ndr sotterranee), che sono da attribuirsi alla discarica esaurita ubicata nel comune di Alpignano, sempre di proprietà della società CIDIU S.p.a., posta a monte idrogeologico del sito e per la quale è stato attivato il presente procedimento di bonifica, di competenza della Città Metropolitana di Torino.

Con nota protocollo n. 119 del 24/01/2019 (prot. CmTo n. 7429/BA4/GLS del 24/01/2019), la società CIDIU S.p.a. ha trasmesso un aggiornamento del cronoprogramma.

Con nota protocollo n. 1523 del 13/12/2019 (prot. CmTo n. 106987/RA4/GLS del 13/12/2019), trasmessa al Comune di Alpignano con separata nota protocollo n. 30 del 14/01/2020 (prot. CmTo n. 3101/RA4/GLS del 14/01/2020), la società CIDIU S.p.a. ha inviato uno stato di avanzamento delle attività svolte presso il sito (attività di monitoraggio in corso, tempistiche per la realizzazione del pozzo di monitoraggio denominato PZ12, ecc...) ed ha richiesto quanto segue:

- una proroga di un anno per il completamento delle attività di caratterizzazione approvate con l'atto del 24/04/2018 che, come da cronoprogramma trasmesso con nota protocollo n. 580 del 18/05/2018, si sarebbero concluse per il 31/10/2018, data successivamente adeguata al 31/01/2020, come da Vs. nota protocollo n. 119 del 24/01/2019 di aggiornamento del cronoprogramma
- una dilazione dei termini prescritti al punto 4) dell'atto del 24/04/2018 per la presentazione della relazione tecnica descrittiva dell'attività di caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio portandoli da 30 a 60 giorni dal termine dell'attività di caratterizzazione di cui sopra
- di effettuare, per motivi di sicurezza, un solo campionamento delle acque superficiali (fiume Dora) presso la passerella sulla Dora, diversamente da quanto prescritto nell'atto in oggetto (settori a monte, intermedio e a valle rispetto alla direzione di scorrimento della Dora). Ad integrazione di quanto prescritto nell'atto è stato proposto di intensificare le rilevazioni di dati idrometrici delle acque superficiali con frequenza mensile

Con nota protocollo n. 7446/TA1/GLS/SR del 28/01/2020, la Città metropolitana di Torino ha comunicato quanto segue:

- in merito alla richiesta di proroga dei tempi relativi al completamento delle attività di monitoraggio previste dal Piano di Caratterizzazione e dei termini per la presentazione della relazione tecnica descrittiva dell'attività di caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio, sulla base di quanto riportato nella nota, non si evidenziano elementi ostativi. Pertanto entro il 30/11/2020 dovranno essere concluse le attività di caratterizzazione previste dal Piano medesimo ed entro il 31/01/2021 dovrà essere trasmessa la relazione tecnica descrittiva delle attività svolte ed il documento di Analisi di Rischio.
- in merito alla richiesta di effettuare un solo campionamento delle acque superficiali, è stato rammentato che, nel corso della Conferenza dei Servizi relativa all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, è stato ritenuto opportuno *“considerato che la discarica si trova in un'ansa del Fiume e quindi risulta di fatto circondata dal corso d'acqua, conoscere la qualità delle acque in ingresso ed in uscita dall'area di influenza della discarica e magari facendo un campionamento intermedio, in modo da avere la possibilità di valutare la qualità delle acque in ingresso e uscita dall'area di discarica.”* Vista la motivazione di effettuare un solo campionamento, legato alla sicurezza degli operatori addetti al prelievo, ma anche la necessità di conoscere

la qualità delle acque superficiali, si riterrebbe opportuno provvedere, per quanto possibile, all'effettuazione dei campionamenti prescritti nell'atto in oggetto.

- in merito all'effettuazione, con cadenza mensile, delle misure del livello delle acque superficiali (passerella sulla Dora), non sono stati evidenziati elementi ostativi ad effettuare tale attività integrativa proposta da codesta Spett.le società, qualora ritenuta necessaria.

Con nota protocollo n. 213 del 28/01/2021 (prot. CmTo n. 9883/BA4/GLS del 28/01/2021), la società CIDIU S.p.a. ha trasmesso la documentazione inerente *“Risultati delle Indagini del Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio”*.

Con nota protocollo n. 12754/TA1/GLS/SR del 03/02/2021, la Città metropolitana di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. sulla documentazione sopra citata chiedendo, al Comune di Alpignano, al Comune di Rivoli, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'ASL TO3, la trasmissione dei pareri di competenza entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota. Nella nota è stata richiesta, alla società CIDIU S.p.a., la trasmissione della scheda di sintesi redatta ai sensi della D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04.

Con nota protocollo n. 453 del 23/02/2021 (prot. CmTo n. 21803/BA4/GLS del 23/02/2021), la società CIDIU S.p.a. ha trasmesso la scheda di sintesi.

Con nota protocollo n. 32989/TA1/GLS/SR del 19/03/2021, la Città metropolitana di Torino ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla documentazione presentata con particolare riferimento al battente del percolato in discarica ed alle carte piezometrie dell'area complessiva (Ex Cottonificio Valle Susa e discarica).

Con nota protocollo n. 1037 del 20/04/2021 (prot. CmTo n. 43803/BA4/GLS del 20/04/2021), la società CIDIU S.p.a. ha trasmesso i chiarimenti richiesti.

Considerato che:

La società CIDIU S.p.a. ha trasmesso i risultati del Piano di caratterizzazione ed il documento di Analisi di rischio come previsto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprendendo le integrazioni richieste con D.D. n. 127-10787/2018 del 24/04/2018. Dall'analisi di rischio emerge che:

- *I risultati delle simulazioni condotte hanno mostrato l'accettabilità del rischio sanitario associato alla contaminazione da sostanze organiche volatili presenti in falda sia per gli attuali che per i futuri fruitori del sito in uno scenario di esposizione di tipo industriale/commerciale. Infatti, non si rilevano superamenti delle CSR sanitarie per le acque sotterranee.*

- *Il rischio ambientale per il recettore individuato nel fiume Dora Riparia è stato quantificato per uno scenario ipotetico che ha considerato il deflusso delle acque sotterranee dal sito verso il fiume stesso, con successivo mescolamento del pennacchio di contaminazione con l'acqua superficiale. Il rischio ambientale per il recettore fiume Dora Riparia è risultato non accettabile per i parametri ammoniaca, ferro, manganese e 1,2-dibromoetano nel caso in cui il fiume diventi il recapito finale delle acque sotterranee in corrispondenza del sito. Si evidenzia che tale condizione non sia stata rilevata nel corso delle indagini condotte in sito. Difatti, le misure del livello piezometrico e del pelo libero del fiume Dora Riparia effettuate nel corso delle campagne di monitoraggio, hanno mostrato che il fiume Dora Riparia alimenta localmente la risorsa idrica sotterranea. Pertanto, il rischio ambientale quantificato non periodi di tempo nel corso dell'anno. La direzione di flusso delle acque sotterranee in corrispondenza del sito risulta orientata dal nord*

verso sud, fino al punto di conformità (POC) individuato nel piezometro PZ6, ubicato in prossimità del confine di proprietà a valle idrogeologica. Si evidenzia come le acque sotterranee in corrispondenza del POC risultino conformi alle CSC di riferimento per tutti i parametri analizzati.

Il documento ha quindi proposto degli interventi:

- terreno: Eventuali interventi sulla matrice terreno, in corrispondenza della discarica, hanno lo scopo di ridurre la filtrazione delle acque meteoriche nei rifiuti con successiva formazione di percolato. Tale intervento permetterebbe di ridurre la quantità di acqua (percolato ed acque di scorrimento superficiale) inviate in fognatura e a depurazione. L'intervento potrebbe comprendere una copertura monolitica sulla sommità della discarica, quasi pianeggiante ed estesa 20.000 mq circa, con adeguata baulatura al fine di facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche impedendone la filtrazione e successivo recupero a verde. Tale copertura monolitica potrebbe essere effettuata con terre e rocce eventualmente classificate anche come rifiuti, come quella in corso presso il sito della ex discarica di Cascina Gaj. Tale tipologia di intervento è difficilmente realizzabile sulle scarpate della discarica, ricoperte da fitta vegetazione erbacea ed arbustiva, molto acclivi per estese superfici e difficilmente accessibili soprattutto sul lato ovest. Le acque raccolte possono essere convogliate con canalette lungo le scarpate e raccolte al piede in una canaletta con recapito da definire. Lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere individuato in funzione delle quote altimetriche della zona. Tale intervento richiede una adeguata programmazione in funzione dei seguenti elementi: - aspetto economico (reperimento delle risorse per finanziare il lavoro); - procedure tecnico amministrative inerenti i diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici e relative all'appalto dei lavori; - durata prevedibile dei lavori.

- acque sotterranee: attività di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza trimestrale sui pozzi afferenti alla discarica (Pz7-Pz12) ed all'Ex cotonificio di proprietà della stessa società CIDIU Sp.a., posto a valle della discarica (Pz1-Pz6), per un periodo di tre anni per la verifica dell'eventuale attenuazione naturale dei livelli di contaminazione, con analisi dei parametri fisico-chimici già oggetto di monitoraggio. Se durante tale periodo si dovesse verificare una riduzione significativa dei contaminanti con concentrazioni inferiori alle CSC per quattro campionamenti consecutivi, si propone la possibilità di ridurre la frequenza dei campionamenti. Al termine del periodo di tre anni, in funzione dell'andamento delle concentrazioni dei contaminanti, CIDIU proporrà un aggiornamento del piano di monitoraggio.

Nelle integrazioni trasmesse con nota protocollo n. 1037 del 20/04/2021 dalla società CIDIU S.p.a. è stato fornito riscontro a quanto richiesto nella Ns. nota del 19/03/2021, in merito al battente del percolato ed alle carte piezometriche. Sulla base delle considerazioni riportate nella documentazione, si comunica che *“Le elaborazioni svolte non comportano comunque modifiche ai criteri di impostazione dell'analisi di rischio effettuati ed ai risultati della stessa, confermano come le acque della Dora Riparia alimentino la circolazione idrica sotterranea nella zona della ex discarica e dell'ex cotonificio.”* Nella documentazione è stato anticipato che le analisi delle acque sotterranee effettuate a marzo 2021 presso il punto di conformità (POC) individuato nel piezometro PZ6 non evidenziano il superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi per il parametro ferro, per il quale, nel mese di novembre 2020 si era riscontrato un valore superiore ai suddetti limiti.

Entro i termini stabiliti dalla nota protocollo n. 12754/TA1/GLS/SR del 03/02/2021, non sono pervenuti pareri dagli Enti interpellati.

Ritenuto che:

Il documento di Analisi di rischio trasmesso dalla società CIDIU S.p.a. con nota protocollo 213 del 28/01/2021 e le successive precisazioni trasmesse con nota protocollo n. 1037 del 20/04/2021 possano essere

approvati, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prendendo atto della chiusura del procedimento di bonifica con prescrizioni relative all'effettuazione di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. Alla scadenza del periodo di monitoraggio la società CIDIU S.p.a. dovrà trasmettere una comunicazione allegando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevassero il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7 dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Rilevato altresì che:

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente di 60 giorni, come fissato dall'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., recante "Le norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta, relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.
- La L.R. del 7 aprile 2000 n. 42 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".
- La L.R. del 23 aprile 2007 n. 9, art. 43 "Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati".
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 242, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Documento Analisi di rischio inerente il sito inquinato costituito dalla discarica esaurita di 1^a categoria sita in località Bruere nel Comune di Alpignano trasmesso con nota protocollo n. 213 del 28/01/2021 e nota protocollo n. 1037 del 20/04/2021 dalla società CIDIU S.p.a., con sede legale in Via Torino 9, Comune di Collegno, che costituisce parte integrante del presente atto.

2) di dare atto della conclusione, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., del

procedimento di bonifica relativamente alla contaminazione delle acque sotterranee del sito in oggetto, in coerenza con le risultanze dell'Analisi di Rischio presentata, dalla quale emerge il rispetto delle CSC per le acque sotterranee presso il punto di conformità delle acque sotterranee (Pz6) posizionato nell'area dell'ex Cotonificio Valle Susa, la cui proprietà è sempre in capo alla società CIDIU S.p.a. (discarica e cotonificio).

3) di approvare il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee riportato nel documento trasmesso con nota protocollo n. 213 del 28/01/2021 dalla società CIDIU S.p.a., che prevede l'effettuazione dell'attività di monitoraggio delle acque sotterranee, con cadenza trimestrale, sui pozzi afferenti alla discarica (Pz7-Pz12) ed all'Ex cotonificio Valle Susa di proprietà della stessa società CIDIU Sp.a., posto a valle della discarica (Pz1-Pz6), **per un periodo di tre anni**, per la verifica dell'eventuale attenuazione naturale dei livelli di contaminazione, con analisi dei parametri fisico-chimici già oggetto di monitoraggio. Se durante tale periodo si dovesse verificare una riduzione significativa dei contaminanti, con concentrazioni inferiori alle CSC per quattro campionamenti consecutivi, la società CIDIU S.p.a. potrà richiedere la possibilità di ridurre la frequenza dei campionamenti stessi. Al termine del suddetto periodo di tre anni, in funzione dell'andamento della concentrazione dei contaminanti, la società CIDIU Sp.a. proporrà un aggiornamento del piano di monitoraggio.

4) di stabilire che debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la destinazione e le modalità d'uso dell'area non possano essere modificate rispetto agli scenari previsti dall'Analisi di Rischio (percorsi di esposizione e bersagli), fatta salva una revisione della stessa;
- b) qualora debbano essere eseguiti scavi nel sottosuolo è necessario che:
 - vengano individuate ed attuate le apposite precauzioni che gli operatori devono adottare al fine della minimizzazione del rischio sanitario ai sensi del D.Lgs 81/2008. Tali disposizioni dovranno essere adottate tanto dagli operatori della società CIDIU S.p.a. quanto da quelli di eventuali ditte terze che andranno ad operare sul sito;
 - vengano rispettati gli obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017;
- c) tutte le attività di campionamento delle acque sotterranee devono essere preventivamente concordate con ARPA e comunicate a tutti gli Enti con un anticipo di almeno 15 giorni, al fine di consentire l'eventuale presenza e possibilità di acquisire campioni per le analisi in contraddittorio;

5) di disporre che i vincoli derivanti dal progetto approvato con il presente atto siano registrati sugli strumenti urbanistici e che, pertanto, risultino dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Alpignano. Quanto sopra al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica.

6) di dare atto che, con D.D. n. 521 del 24/05/2018, il Comune di Rivoli ha concluso il procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in capo alla società CIDIU S.p.a. per l'area dell'ex Cotonificio Valle Susa sito in località Bruere nel Comune di Rivoli, approvando l'Analisi di Rischio sito specifica ed il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee con prescrizioni.

7) di disporre la trasmissione del presente atto alla società CIDIU S.p.a., in qualità di soggetto proprietario del sito nonché la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Comune di Alpignano, al Comune di Rivoli, all'ASL TO3, alla Regione Piemonte - Settore Servizi Ambientali ed all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, per quanto di competenza.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

GLS/sr

Torino, 03/05/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano